COMUNE di CELLENO
Provincia di Viterbo
Ufficio del Sindaco

Celleno
terra di Ciliegie

Comune di Celleno Prot.n. 0004231 del 28-10-2026

Prot. n. *4231 del 28/10/2026*

ORDINANZA N. 31/26

OGGETTO: Combustione di residui vegetali provenienti da attività agricola periodo 16 Ottobre 2026 - 14 Giugno 2027.

IL SINDACO

- VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- VISTO l'articolo 24 della direttiva 19 novembre 2008 n.2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, che abroga alcune direttive;
- VISTA la direttiva europea 2000/29/CE;
- VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale";
- VISTA la Legge Regionale n.39/2002 e il Regolamento Regionale n.7/2005;
- CONSIDERATO che l'art.185 del T.U. ambientale, D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte IV del decreto, comma 1 lettera f), le materie fecali se non contemplate dal comma 2 lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- VISTO l'art. 14, comma 8, lettera b) del Decreto Legge 24 giugno 2014, n.91 che inserisce all'articolo 256-bis del decreto legislativo n.152 del 2006, dopo il comma 6, il seguente comma:
  " 6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco della stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata"

ORDINA

- che in alternativa all'impiego dei residui ai sensi dell'articolo 185 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in compost o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti, giardini e frutteti effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini ed alle seguenti condizioni:

1) la combustione agricola controllata è consentita sul luogo di produzione o, comunque, entro un raggio di 100 metri nel fondo agricolo, nel periodo dal 16 OTTOBRE 2026 al 14 GIUGNO 2027, dall'alba al tramonto;

2) durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;

3) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della

fiamma ed il fronte del bruciamento. E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;

4) possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo 3 metri steri/ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti (lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno). L'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide ed in assenza di vento;

5) la combustione deve avvenire ad almeno 100(cento) metri da edifici di terzi e che i fumi e le ceneri non vadano ad interessare attività produttive ed ogni altro tipo di insediamento umano. Nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 (duecento) metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 5 (cinque) metri, priva di vegetazione;

6) resta fermo il divieto di bruciatura di qualsiasi materiale nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalla Regione Lazio;

7) rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza e cioè non assimilabili a paglia, sfalci o potature; per lo stesso motivo è sempre vietato miscelare al cumulo da bruciare rifiuti di ogni natura o materiali diversi quale letame o altri residui provenienti da agricoltura;

Si richiama infine l'attenzione sugli obblighi previsti dal principio di condizionalità legati alla erogazione di fondi Comunitari (PAC e similari), alcuni dei quali prevedono in ogni caso il divieto di abbruciamento dei residui provenienti dalle colture per le quali vengono erogati detti fondi.

Il Comune, anche su segnalazione del Comando Carabinieri Forestali competente territorialmente, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali.

L'inosservanza delle disposizioni alla presente ordinanza, verrà perseguita ai sensi delle disposizioni in materia, con sanzioni penali ed amministrative; qualora non sia già prevista una specifica sanzione, verrà applicata anche in tale periodo la sanzione pecuniaria mediante pagamento di una somma che va da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (doppio del minimo: € 50,00, misura più favorevole al trasgressore) ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. n.267/2000, con introito dei proventi da parte del Comune.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Comune di Celleno Prot.n. 0004231 del 28-10-2026

DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune, nonché affissa nei luoghi pubblici;
- sia trasmessa in copia alla Stazione Carabinieri Forestali di Montefiascone;

INFORMA

Che, a norma dell'art.3 della Legge n.241/1990 avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al TAR del Lazio, entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n.1199/1971, entro 120 giorni dalla data della sua pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, lì 16/10/2025

IL SINDACO
Luca Beraldo